

Comune di Costa Masnaga – Provincia di Lecco

Dicembre 2011

INDICE

Art.1 – Finalità del Regolamento.....	2
Art. 2 – Obiettivi.....	2
Art. 3 – Tipologia di impianti.....	2
Art. 4 – Aree di Compatibilità.....	2
Art. 5 – Criteri di installazione degli impianti sul territorio comunale.....	3
Art. 6 – Modalità autorizzative.....	3
Art. 7 – Modalità per l'installazione dei singoli impianti.....	5
Art. 8 – Documentazione richiesta per l'installazione delle antenne e annessi apparati.....	6
Art. 9 – Documentazione per l'attivazione delle antenne e annessi apparati.....	6
Art. 10 – Impianti già esistenti.....	7
Art. 11 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.....	7
Art. 12 – Piani di risanamento.....	7
Art. 13 –Riferimenti normativi.....	7
Art. 14 – Sanzioni.....	8
Art. 15 – Attività di controllo.....	8

Regolamento per gli impianti di radiotelecomunicazione**Art.1 – Finalità del Regolamento**

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed in attuazione della L.R. 06.04.2000 n.54, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e delle norme sovraordinate, le caratteristiche le modalità di autorizzazione, l'installazione le modifiche e la gestione, in tutto il territorio comunale di Costa Masnaga, delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti di telefonia mobile.

Inoltre, il presente regolamento disciplina le forme di localizzazione e di distribuzione sul territorio, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni nel campo delle radioonde e microonde.

Art. 2 – Obiettivi

Il presente regolamento intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, garantire l'attuazione del principio della cautela, da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea, della minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, affinché rientrino nei limiti della normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riferimento alle aree di pertinenza di attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche e similari, della tutela della salute e dell'ambiente e del minore impatto ambientale e paesaggistico, nonché promuovere la corretta informazione alla popolazione.

Art. 3 – Tipologia di impianti

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- gli impianti per telefonia cellulare (stazioni radio-base);
- gli impianti per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi;
- i ponti radio.

Art. 4 – Aree di Compatibilità

Il Comune ha individuato, ai fini della localizzazione dei nuovi impianti e per lo spostamento di quelli esistenti, le seguenti aree riportate nella Tavola di Azionamento:

Aree a compatibilità zero: aree nelle quali il rischio derivante dall'esposizione o le particolari caratteristiche del contesto territoriale non giustificano il beneficio derivante dall'uso della sorgente di campo; definite come:

- a) aree di interesse storico-architettonico, e paesaggistico-ambientale;
- b) aree comprese nel perimetro di 100 metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree destinate ad attività sportive organizzate.

Aree a compatibilità 1: aree ove la localizzazione di impianti di emissione è consentita, ma condizionata al mascheramento dell'impianto ed alla ulteriore presentazione di uno studio sull'inserimento

Regolamento per gli impianti di radiotelecomunicazione

ambientale e paesaggistico. Ricadono in questa categoria l'insieme delle parti di territorio comunale comunque edificate anche in forma sparsa ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non sono compresi nell'Area gli insediamenti isolati e lontani da altri nuclei abitativi.

Aree a compatibilità 2: aree ove la localizzazione di impianti è compatibile con il contesto territoriale. Ricadono in questa categoria tutte quelle aree industriali, non residenziali, extraurbane e comunque non comprese nell'area di compatibilità 1. In ogni caso gli impianti devono rispettare la norma CEI 211-7 "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 Ghz, con riferimento all'esposizione umana" e CEI 211-10 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza".

Aree idonee: aree di piena compatibilità all'interno delle quali il Comune potrà selezionare la precisa localizzazione dei nuovi impianti incrociandola con le aree di proprietà comunale alla data di richiesta dell'atto autorizzativo per l'installazione dell'impianto. Le Aziende devono rivolgersi pertanto all'Ufficio Tecnico per verificare la disponibilità di possibili nuove aree acquisite al patrimonio.

Art. 5 – Criteri di installazione degli impianti sul territorio comunale

Per tutte le richieste di installazione si utilizzerà il seguente criterio:

- ✦ è fatto divieto assoluto di installare e/o modificare e/o trasformare qualsiasi tipo di impianto nelle aree di **Compatibilità zero** definite dal piano di zonizzazione elettromagnetico del Comune, a meno di 100 metri dal perimetro delle fasce di pertinenza dei recettori sensibili;
- ✦ nelle aree di Compatibilità 1 e nelle aree comprese nel raggio di 100 da qualsiasi edificio ad uso abitativo (al fine di tutelare la salute dei cittadini) l'installazione e/o modifica e/o trasformazione di nuovi impianti è condizionata dalla dimostrazione della necessità della nuova installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione. L'installazione dovrà prevedere, per ogni singolo impianto, oltre alla normale documentazione (art. 6 e 9 del presente regolamento) uno studio sull'inserimento ambientale e paesaggistico ed un progetto di mascheramento dell'intero impianto;
- ✦ le imprese sono invitate ad installare, in via preferenziale, qualsiasi tipo di impianto nelle aree Comunali idonee all'installazione di nuove antenne, individuate nel regolamento di zonizzazione elettromagnetica dal Comune di Costa Masnaga.

Art. 6 – Modalità autorizzative

Le infrastrutture delle stazioni radiobase per telefonia cellulare di cui agli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 1.8.2003, n. 259, sono assimilate ad ogni effetto ad opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

Regolamento per gli impianti di radiotelecomunicazione

L'installazione di tali stazioni viene autorizzata dalle autorità comunali previo accertamento da parte dell'A.R.P.A. competente, della compatibilità della emissione degli impianti con i limiti massimi di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M del 8/7/2003.

Le istanze di autorizzazione e/o denuncia di inizio attività per l'installazione di stazioni radiobase, che potranno prevedere anche il riuso di eventuali volumi tecnici dimessi o non funzionali alle esigenze degli immobili dei quali sono pertinenti, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Costa Masnaga .

Al momento della presentazione della domanda, l'Ufficio Tecnico, indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

Le stazioni radiobase e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, dovranno obbligatoriamente essere individuati con una targa identificatrice in materiale metallico indicante:

- ✦ data di installazione dell'impianto;
- ✦ nome del Gestore proprietario dell'impianto;
- ✦ N° determina del rilascio autorizzazione all'esercizio;
- ✦ tipo di impianto (GSM, UMTS, ecc);
- ✦ potenza massima emessa;
- ✦ frequenza utilizzata.

Per le domande di autorizzazione di impianti nelle aree di Compatibilità 1, oltre alla documentazione richiesta negli Art. 6 e 9, si richiede uno studio sull'inserimento ambientale e paesaggistico, il progetto e la raffigurazione del mascheramento dell'impianto. Il Comune si riserva di richiedere entro 15 gg. eventuali chiarimenti e/o modifiche. Le domande di autorizzazione e le denunce di attività si intendono accettate qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto, della relativa domanda e dello studio sull'inserimento ambientale e paesaggistico o dalle eventuali modifiche richieste, non sia stato comunicato un successivo diniego.

Per le domande di autorizzazione di impianti nelle aree di Compatibilità 2, le domande di autorizzazione e le denunce di attività oggetto del presente regolamento, si intendono accettate qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un successivo diniego.

Per le domande di autorizzazione di impianti nelle aree Comunali idonee all'installazione di nuove antenne, le domande di autorizzazione e le denunce di attività oggetto del presente regolamento, si intendono accettate qualora, entro 30 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un successivo diniego.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi della ricezione del provvedimento autorizzato espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori su di uno stesso sito.

Regolamento per gli impianti di radiotelecomunicazione**Art. 7 – Modalità per l'installazione dei singoli impianti**

Sono previste dal presente Regolamento due differenti tipologie di installazione di impianti per telefonia cellulare: impianti posizionati su pali (o tralicci) oppure sulla sommità degli edifici.

Posizionamento su pali (o tralicci)

Al fine del rilascio degli atti autorizzativi le società interessate devono presentare all'esame del competente Ufficio comunale le relative domande corredate, della documentazione specificata agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

La stessa documentazione deve essere inoltrata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia per il rilascio del parere tecnico preventivo sulla rispondenza dell'impianto ai dettati del DM 381/98.

Le imprese sono invitate a creare congiuntamente la rete cellulare su pali considerando in via preferenziale, per l'installazione, i siti messi a disposizione dal Comune di Costa Masnaga.

Al fine di minimizzare l'impatto visivo del complesso, ove motivazioni tecniche ben precise non siano di impedimento, è necessario che più gestori condividano i pannelli o le antenne installate su uno stesso palo, compatibilmente con le diverse esigenze tecniche derivanti dalla banda di frequenza utilizzata e dal protocollo di codifica. Sono altresì incoraggiate iniziative progettuali degli impianti tecnologici in questione, per rendere più armonico il loro inserimento nel contesto urbano.

Le antenne trasmettenti costituite da pannelli radianti ad elevata direzionalità, aventi cioè elevato rapporto di trasmissione avanti/retro, nonché le antenne paraboliche ad altissima direzionalità per ponti radio dovranno essere concentrate il più vicino possibile all'asse maggiore del palo di sostegno al fine di un minor impatto visivo. I pannelli riceventi potranno essere posizionati a quote diverse rispetto a quelli trasmettenti, sempre secondo la medesima disposizione concentrata.

Le antenne trasmettenti di gestori diversi, che per motivi tecnici non possono condividere i pannelli installati sul medesimo palo, ma che condividono il medesimo palo, potranno essere installate a quote differenti, anche in relazione alle diverse tipologie di impianto.

Gli apparati elettronici e ausiliari che devono essere collegati con le antenne riceventi e quelle trasmettenti potranno essere alloggiati in apposite cabine prefabbricate posizionate nei pressi dei pali, ovvero all'interno di locali vicini di proprietà del Comune o di proprietà privata. Tali impianti dovranno produrre complessivamente inquinamenti di tipo acustico, termico e vibrazioni minimi.

Posizionamento su edifici

Per le installazioni su edifici i concessionari devono presentare la documentazione di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Laddove sono disponibili proprietà immobiliari di proprietà dell'Amministrazione comunale, le imprese le devono considerare in via prioritaria per l'installazione di antenne per telefonia cellulare.

Anche per la tipologia di installazioni di antenne su edifici sono incoraggiate iniziative di condivisione dei pannelli emittenti e/o dei relativi supporti, compatibilmente con le esigenze derivanti dalle differenti bande di frequenza impiegate.

Regolamento per gli impianti di radiontelecomunicazione

Il principio generale a cui attenersi nella scelta degli edifici, è quello di evitare, per quanto è possibile, di installare antenne su edifici adibiti a civile abitazione, dando la preferenza a edifici adibiti ad uso ufficio, in quanto in essi non sono previste permanenze delle persone per lunghi periodi consecutivi, né generalmente sono previste persone malate o minori ed è più facile eventualmente limitare l' del lastrico solare o terrazzo. Per lo stesso ultimo motivo, sono da uso preferire edifici con lastrico solare non praticabile.

Per quanto riguarda la forma, sono raccomandate iniziative progettuali per minimizzare l' impatto visivo degli impianti tecnologici di antenna e rendere il loro inserimento armonico con il contesto urbano e l' estetica dello stabile.

Al fine di minimizzare comunque l' esposizione delle persone che frequentano il piano sottostante il lastrico solare, e di quelle persone che devono frequentare il terrazzo, è preferibile l' utilizzo di pannelli trasmettenti ad elevato rapporto di irradiazione avanti/retro con incorporato riflettore metallico posteriore.

Stazioni radio base trasportabili

Le stazioni radio base trasportabili nel momento in cui operano in una determinata postazione sono considerate a tutti gli effetti stazioni fisse e per esse, pertanto, valgono le disposizioni del presente regolamento.

Per motivate esigenze tecniche di natura transitoria o per soddisfare picchi di domanda dell' utenza ed in condizioni di eventi del tutto particolari, è consentita la messa in opera, previa autorizzazione, ed il funzionamento di stazioni di questo tipo, sia sulle proprietà del Comune che su terreni di privati, per una durata di tempo non superiore a giorni 90, sempre nei termini dell'art.5.

Delle installazioni di dette stazioni mobili deve essere data comunicazione al comune 30 giorni prima del loro posizionamento e tale comunicazione deve essere corredata dal parere favorevole dell'ARPA per la parte di propria competenza

Opere provvisorie di cantiere

Tutte le aree interessate da interventi provvisori di cantiere dovranno essere ripristinate nella condizione preesistente.

Art. 8 – Documentazione richiesta per l'installazione delle antenne e annessi apparati

La documentazione per il Comune, da allegare alla singola domanda di installazione, deve essere copia di quella presentata all'ARPA per la richiesta del Nulla Osta tecnico con annessi i relativi progetti. Tale documentazione, fatto salvo quanto dettato dalle normative vigenti, viene approvata con Determinazione dal Responsabile del Settore Urbanistica.

Art. 9 – Documentazione per l'attivazione delle antenne e annessi apparati

L'inizio dei lavori di installazione deve essere comunicato e corredato dal nominativo del Direttore dei Lavori, della Ditta Appaltatrice, dal D.U.R.C. della stessa, con le relative firme per accettazione.

La messa in funzione dell'impianto è subordinata alla presentazione da parte del Direttore dei Lavori di una dichiarazione di fine lavori, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

Regolamento per gli impianti di radiotelecomunicazione**Art. 10 – Impianti già esistenti**

Gli impianti già esistenti alla data di emanazione del presente documento dovranno essere adeguati a quanto è prescritto dai regolamenti in materia entro 12 mesi. In particolare ogni impianto operante sul territorio al momento dell'entrata in vigore del regolamento, dovrà essere dotato di parere tecnico dell'ARPA.

Il Comune richiederà la sospensione dell'attività su tutti gli impianti che operano sprovvisti di parere tecnico. Il Comune si riserva di effettuare controlli per verificare l'esattezza di quanto dichiarato dal gestore all'interno delle documentazioni tecniche inviate all'ARPA per la richiesta del parere tecnico.

Qualsiasi modifica su impianti già esistenti e su quelli che saranno installati successivamente all'emanazione del presente regolamento deve essere opportunamente segnalata agli organi di competenza comunale e dovrà inoltre essere accompagnata da adeguata documentazione tecnica comprovante il non superamento dei livelli, secondo quanto disposto nell'articolo n. 8 del presente regolamento.

Art. 11 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

Al fine di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici il Comune individua delle localizzazioni alternative a quelle che dovessero essere necessarie per le esigenze di pianificazione nazionale degli impianti.

I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile forniscono annualmente ai Comuni, tramite l'Ufficio competente, la mappa dei siti operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento esistenti, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti.

I soggetti gestori devono prevalentemente tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile.

I soggetti gestori, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, devono verificare la possibilità di condivisione dei siti con altri gestori, laddove tecnicamente realizzabile.

Art. 12 – Piani di risanamento

Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente articolo possono essere redatti, con riferimento ad impianti presenti nell'ambito del territorio comunale, piani di risanamento.

Tali piani, redatti a cura e a spese dei soggetti gestori, sono sottoposti alla valutazione dell'A.R.P.A. Lombardia e alla approvazione della amministrazione comunale e potranno prevedere anche la delocalizzazione degli impianti stessi. Il mancato risanamento degli impianti fissi secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inadempienza degli esercenti, comporta la disattivazione degli impianti stessi.

Art. 13 – Riferimenti normativi

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) la Legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- b) il D. Lgs. 01/08/2003, n. 259;

Regolamento per gli impianti di radiontelecomunicazione

- c) il D.P.R. 06/06/2001, n. 380;

Art. 14 – Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisce reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:

- a) delle norme di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 per le quali trovano applicazione le
- b) sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 15;
- c) delle norme di cui al D. Lgs. 01.08.2003, n. 259, per le quali trovano applicazione le
- d) sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 98;

Art. 15 – Attività di controllo

Il Comune svolge la funzione di vigilanza e di controllo del presente regolamento nonché della normativa vigente in materia, avvalendosi dell'A.R.P.A. e dell'A.S.L., in base alle rispettive competenze.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati relativi al monitoraggio delle misure dei campi elettromagnetici a tutti i cittadini e agli aventi diritto su semplice richiesta, altresì ne sarà data divulgazione sul sito internet del Comune.